



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num. 55 reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E PROVVEDIMENTI DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SUAP. AGGIORNAMENTO.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **9,30** la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Signori:

1.	Lorenzetti Graziano	Sindaco	Presente
2.	Danieli Roberto	Vice-Sindaco	Presente
3.	De Grandis Daniela	Assessore	Presente
4.	Bertolaso Orietta	Assessore	Presente
5.	Falamischia Luca	Assessore	Presente
6.	Scapini Nicola	Assessore	Presente

Presiede il Sindaco del Comune **LORENZETTI GRAZIANO**.

Partecipa il Segretario del Comune **LUCCA MAURIZIO**.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Danieli Roberto, in qualità di assessore con delega ai lavori pubblici ed urbanistica, edilizia pubblica e privata, viabilità e trasporti, essendo state eseguite da parte degli uffici competenti le formalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali, presenta la seguente proposta di deliberazione: " DIRITTI DI SEGRETERIA E PER ATTI E PROVVEDIMENTI DEL SERVIZIO GESTIONE DL TERRITORIO E SUAP. AGGIORNAMENTO".

Il Sindaco motiva la seduta in presenza (ex Circolare del Ministero dell'Interno del 27.10.2020, prot. 14553), in quanto la riunione avviene in Sala Giunta con garanzia delle distanze previste dai protocolli COVID-19, per l'esigenza di discutere argomenti strategici per il Comune attinenti anche all'emergenza COVID-19 (Decreto Sindacale del 26.10.2020, prot. 40818 di costituzione del "Comitato di emergenza").

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che necessita riorganizzare e adeguare gli importi dovuti per diritti di segreteria relativi alle domande di rilascio di atti e provvedimenti di competenza del Servizio in funzione della loro tipologia oltre alle recenti revisioni e novelle legislative in materia di pagamenti alla pubblica amministrazione;

Richiamato a tal fine l'articolo 10, comma 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n.8, convertito con modificazioni della legge 19 marzo 1993, n.68, come modificato dall'articolo 2, comma 60 della legge 3 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni, il quale istituisce i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio degli enti locali, con i relativi importi minimi e massimi, per una serie di atti in materia urbanistico edilizia, stabilendo per taluni di essi che i relativi importi minimi e massimi siano soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 % della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art.10, c.10, lett.c), D.L. n.8/1993;

Dato atto che:

- il decreto legislativo 26 novembre 2016, n.122 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124" denominato comunemente "Decreto Regimi amministrativi" all'articolo 1, comma 3, stabilisce che " Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge";

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, oltre ad aver introdotto la nuova fattispecie di agibilità (in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità), introducendo il comma 7-bis all'articolo 24 del DPR 6 giugno 2001, n.380;

Ricordato che, come previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, come convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, il 28 febbraio 2021 entrerà a regime la riscossione delle entrate unicamente per il tramite dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti SPC, messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) attraverso il sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA" previsto in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'Amministrazione digitale) e dell'articolo 15, comma 5 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Riconosciuto che per i procedimenti disciplinati dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" rimangono vigenti ai sensi dell'articolo 405, comma 2, i diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative.

Ritenuto di procedere alla riorganizzazione dei diritti di segreteria secondo lo schema allegato allegato in sub A) in relazione ai seguenti procedimenti dello sportello Unico:

- all'intervenuta modifica delle tipologie di intervento previste per i nuovi titoli edilizi per i diversi interventi, a seguito del D.L. n.76/2020, con aggiornamento degli importi; interessando la procedura di agibilità indicata dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001;
- all'intervenuta modifica riguardante i permessi di costruire in deroga e/o convenzionati di cui agli articoli 14 e 28 bis del DPR 380/2001, nonché concernente i permessi in deroga e/o convenzionati di cui agli articoli 2 e 3 della L.R.31 dicembre 2012, n. 55 e dell'articolo 11 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14;
- all'esigenza di ridurre e accorpate le casistiche precedentemente individuate, con il fine di semplificare e prevedere importi uniformi ed arrotondati, per una miglior gestione dei pagamenti da parte dell'utenza .

Richiamato l' articolo 50 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Denuncia Inizio Attività sono stati elevati da un minimo di 51,65 euro ad un massimo di 516,46 euro ad esclusione degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Considerato che i valori minimi e massimi di cui all'articolo 10, comma 10, lettera C) del D.L. 18 gennaio 1993 n.8, convertito con modificazioni dalla Legge 19 aprile 1993 n.68 sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 % della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, sono determinati come segue:

- Indice FOI: incremento dicembre 2004 - dicembre 2020= 21.53% incremento da applicare su valori minimi e massimi del punto c) = $21.53\% \times 75\% = 16,15\%$
- importo minimo = $51.65 \times 16,15\% = 59.99$ arrotondato € 60,00
- importo massimo= $516,46 \times 16.15\% = 599,919$ arrotondato € 600,00

Ritenuto necessario, in merito all'applicazione delle somme dovute per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia, precisare quanto segue:

- in caso di più procedimenti edilizi attivati "concertazione dei regimi amministrativi" per uno stesso immobile oggetto di intervento, l'importo dei diritti di segreteria da versare corrisponde complessivamente alla sommatoria degli importi dovuti per i rispettivi procedimenti attivati;
- di istituire uno specifico diritto di segreteria ed il relativo importo per lo svolgimento delle attività conseguenti all'avvio della Conferenza di Servizi;
- sono soggette a rimborso le somme versate in caso di errato o doppio versamento;
- non sono soggette a rimborso le somme relative a pratiche regolarmente depositate, anche in via telematica, nel caso di successiva richiesta di archiviazione;

Precisato altresì che è dovuto l'integrale pagamento delle somme nei seguenti casi:

- a) nuova istanza, considerato tale ogni istanza successiva alla prima;
- b) archiviazione d'ufficio a seguito di inutile decorso dei termini per l'integrazione documentale e ogni qualvolta l'avvio del procedimento abbia comportato attività istruttoria da parte degli uffici;
- c) archiviazione su istanza di parte;
- d) istanze presentate dalle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connesse alla pratica di culto;
- e) istanze presentate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o.n.l.u.s. o altro soggetto ad esse equiparato per fini diversi dalle attività statutarie o istituzionali;
- f) proroghe e varianti;

Richiamati i provvedimenti di aggiornamento dalla Giunta Comunale:

- deliberazione n° 18 del 17 gennaio 2005;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- deliberazione n° 144 del 27 agosto 2005 (rettifica);
- deliberazione n° 224 del 24 ottobre 2011.

Precisato che per l'importo dei diritti di segreteria per le domande di sanatoria, trova applicazione quanto previsto dall' articolo 32, comma 40, della legge del 24 novembre 2003, n° 326;

Appurata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla competenza della Giunta Comunale nell'applicazione delle somme dei diritti di segreteria.

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge n. 8 del 18 gennaio 1993 convertito in legge n. 68 del 19 marzo 1993.

Visto l'articolo 50 della Legge 30 dicembre 2004, n°311.

Visto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, il Dirigente del 3° settore per la regolarità tecnica.

Preso atto che non viene dato il parere del Dirigente di Ragioneria per la regolarità contabile, in quanto il provvedimento in esame non comporta impegno di spesa nè minor entrata.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. di approvare gli importi aggiornati dei diritti di segreteria da applicare agli atti, segnalazione certificate di inizio attività, permessi di costruire e provvedimenti edilizi come da allegato prospetto in sub A) alla presente deliberazione;
2. di dare atto che le variazioni e l'articolazione delle somme sono coerenti con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023;
3. di stabilire che l'applicazione dei valori aggiornati per i medesimi diritti di segreteria, si applichi a tutte le istanze che perverranno al protocollo comunale a far data dalla esecutività della presente deliberazione;
4. di trasmettere il contenuto del presente provvedimento agli ordini professionali e al gestore della piattaforma SUAP per dare massima conoscibilità oltre alla pubblicazione nel sito internet del comune di Legnago.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

per adempiere tempestivamente alle prescrizioni legislative e regolamentari con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.